



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO

Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043

Cod. Fisc. 80005890225

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 29

**OGGETTO: CONCESSIONE AD USO TURISTICO DELLA CASA VACANZE
PONTARA E RELATIVA AREA PERTINENZIALE PER N. 4 ANNI.
AFFIDAMENTO GESTIONE.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 16:30, presso la Sala Giunta del Municipio di Bedollo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Titolo	pres.	ass.	giust.
Fantini ing. Francesco	Sindaco	X		
Casagrande Irene	Vicesindaco	X		
Andreatta Milena	Assessore	X		
Rogger Daniele	Assessore		X	X
Soranzo Elisa	Assessore	X		

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale A Scavalco Sig. Lazzarotto dott. Roberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fantini ing. Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Bedollo è proprietario della p.ed. 1335 in P.T. 79 C.C. Bedollo e relativo terreno pertinenziale p.f. 1942 in P.T. 79 C.C. Bedollo e che le stesse sono gravate dal vincolo di terra di natura di uso civico di cui alla legge 16.06.1927 n. 1766;

rilevato che l'Amministrazione ha intenzione di concedere in uso l'immobile e parte del terreno pertinenziale per finalità turistico-ricettive, al fine di valorizzare la zona, turisticamente molto frequentata, con un servizio finalizzato all'accoglienza del turista e dei frequentatori della montagna;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 dd. 18.05.2023, che dava avvio alla procedura di affidamento della gestione in concessione del compendio immobiliare denominato Casa Vacanze Pontara in C.C. Bedollo per la durata di 4 (quattro) anni, mediante asta pubblica ai sensi dell'art.19 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Atteso che veniva quindi emesso il bando d'asta al fine di esperire una gara ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assumendo a base d'asta il canone annuo di € 12.000,00.=, giusta stima redatta dal Responsabile del Servizio tecnico in atti prot. n. 1525 dd. 14.03.2023, comprensiva dell'inventario dei beni mobili e attrezzature del compendio Casa Vacanze Pontara;

Dato atto che a seguito dell'esperimento della gara è pervenuta una unica offerta e con deliberazione giuntale n. 94 dd 13/06/2023 è stata affidata all'azienda agricola El Volton 1672 con sede in Bedollo (TN), la gestione in concessione a fini turistici-ricettivi dell'immobile Casa Vacanze Pontara identificato dalla p.ed. 1335 e relativa area di pertinenza identificata da parte della p.f. 1942 C.C. Bedollo, per la durata di 4 anni decorrenti dalla stipula del contratto;

evidenziato che nelle more della stipula del contratto l'affidatario ha comunicato all'amministrazione comunale la rinuncia per cause di forza maggiore alla gestione della struttura del compendio immobiliare;

richiamata la deliberazione giuntale n. 99 dd. 11.07.2023, con la quale veniva revocata la precedente deliberazione giuntale n. 94 dd 13/06/2023, e contestualmente si riavviava la procedura per l'affidamento del compendio "Casa Vacanze Pontara" alle stesse modalità e condizioni stabilite ed approvate dalla precedente deliberazione giuntale n. 70 dd. 18/05/2023, approvando altresì il nuovo bando di gara e relativi allegati;

vista la deliberazione giuntale n. 139 dd. 31.08.2023, con la quale si dava atto che entro i termini previsti dal bando di gara non è pervenuta alcuna offerta, e pertanto la gara in argomento è da considerarsi deserta;

richiamata la deliberazione giuntale n. 196 dd. 19.10.2023, con la quale si riavviava la procedura per l'affidamento del compendio "Casa Vacanze Pontara" mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assumendo, però, come base d'asta € 10.000,00.= anziché € 12.000,00.= come nei precedenti bandi di gara, approvando altresì il nuovo bando di gara e relativi allegati;

visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd. 11.01.2024 si deliberava di nominare la seguente Commissione per l'assegnazione mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la gestione della struttura Casa Vacanze Pontara relativa area pertinenziale:

- dott. Roberto Lazzarotto – Segretario comunale, Presidente;
- geom. Remo Anesin, tecnico comunale;
- geom. Sebastiano Filippi, tecnico comunale;

dando atto delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità presentate dagli stessi, di cui ai protocolli n. 274, 275 e 276 dd. 11.01.2024;

rilevato che entro il termine sono pervenute n. 2 offerte, rispettivamente dalla società agricola Akaf Horses s.s., di cui al protocollo 7621 dd. 29.12.2023 e dalla sig.ra Andreatta Elena, di cui al protocollo n. 7624 dd. 29.12.2023;

viste le cauzioni provvisorie versate degli offerenti ai sensi del punto 3.2 del bando di gara;

atteso quindi che la gara è stata svolta in data 16.01.2024, ed è risultata vincitrice l'impresa individuale Andreatta Elena, con sede a Bedollo (TN), via G. Pascoli n. 4, che ha peraltro offerto un rialzo del 20,50% sull'importo a base d'asta; i punti complessivi assegnati alla suddetta ditta risultano essere pari a 100/100, giusto verbale di gara prot. 448 dd. 16.01.2024;

dato atto che si è provveduto a richiedere la documentazione di verifica dei requisiti dichiarati;

dato atto altresì che il Comune ha provveduto a verificare i requisiti dichiarati in sede di gara ed è pervenuto al momento il certificato di iscrizione alla camera di commercio ed il certificato del casellario giudiziale, mentre deve ancora pervenire il certificato dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla regolarità dell'impresa rispetto al pagamento di imposte e tasse;

ritenuto con il presente provvedimento di approvare il verbale di gara prot. 448 dd. 16.01.2024 e aggiudicare la gestione del compendio immobiliare all'impresa individuale Andreatta Elena, che ha presentato la migliore offerta sotto il profilo economico e tecnico, riservandosi di revocare il presente atto qualora pervenga un esito negativo delle verifiche presso l'Agenzia delle Entrate, sopra meglio evidenziate;

evidenziato che ai sensi del bando di gara, il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del complesso immobiliare in oggetto e costituire una cauzione definitiva pari al canone annuo di concessione offerto in sede di gara a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di concessione stesso (ai sensi dell'art. 7);

ribadito, pertanto, di affidare alla ditta sopra indicata l'incarico per la gestione in concessione a fini turistici-ricettivi dell'immobile Casa Vacanze Pontara, identificato dalla p.ed. 1335, e relativa area di pertinenza, identificata da parte della p.f. 1942 in C.C. Bedollo.

visti gli atti di gara dimessi in atti e ritenuta congrua l'offerta;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e finanziaria espressi dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del Servizio affari generali e segreteria e in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, quest'ultimo rilasciato in relazione alle sue competenze,

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dd. 19.12.2023 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, Nota integrativa e Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.). Esame ed approvazione".

tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

1. di approvare il verbale di gara prot. 448 dd. 16.01.2024;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'impresa individuale Andreatta Elena, con sede in Bedollo (TN), via G. Pascoli n. 4, C.F. NDRLNE86D68L378L, P.IVA 02452000223, la gestione in concessione a fini turistici-ricettivi dell'immobile Casa Vacanze Pontara identificato dalla p.ed. 1335 e relativa area di pertinenza identificata da parte della p.f. 1942 C.C. Bedollo, per la durata di 4 anni dalla stipula del contratto, come stabilito dal bando di gara per l'importo annuo di € 12.050,00.= oltre ad eventuali oneri fiscali;
3. di dare atto, come per altro già stabilito dalla delibera giunta n. 196 dd. 19.10.2023, di sospendere l'uso civico insistente sulle particelle sopra evidenziate al punto 2. per 4 anni;
4. di stabilire che il presente provvedimento sarà immediatamente revocato qualora pervenga un esito negativo delle verifiche avviate presso l'Agenzia delle Entrate, sopra meglio evidenziate;
5. di approvare lo schema di contratto di concessione allegato alla presente a formarne parte integrale e sostanziale;
6. di autorizzare il Sindaco alla stipula del contratto di concessione;
7. di svincolare la cauzione provvisoria versata dalla società agricola Akaf Horses s.s. in data 27.12.2023;
8. di dare atto che la cauzione provvisoria versata dall'impresa individuale Andreatta Elena in data 28.12.2023 sarà svincolata all'atto di presentazione della cauzione definitiva;
9. di pubblicare il presente atto comprensivo di tutti gli allegati in Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi;
10. di trasmettere il presente provvedimento ai custodi forestali d'ambito per gli adempimenti stabiliti dal bando, relativi alla consegna dei beni e controllo sul corretto uso dei pascoli;
11. di dare atto che i proventi derivanti dalla concessione saranno introitati al Capitolo 3268/00 ed impiegati con vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 10 della L.P.14.06.2005, n. 4 negli anni di competenza;
12. di dare atto che tutte le spese inerenti la registrazione dell'atto di concessione sono a carico del concessionario;
13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere al conferimento dell'incarico in oggetto;
14. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n.23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art.183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2"Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n.104

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Fantini ing. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Lazzarotto dott. Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 1 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale A Scavalco, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16/02/2024 all'Albo Telematico, dove rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bedollo, 16/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Lazzarotto dott. Roberto

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Lazzarotto dott. Roberto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale addì, 20/02/2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

Lazzarotto dott. Roberto

	REPUBBLICA ITALIANA	PROVINCIA DI TRENTO
	CONTRATTO CONCESSIONE AD USO TURISTICO-RICETTIVO DELLA CASA	
	VACANZE PONTARA E RELATIVA AREA PERTINENZIALE	
	N. repertorio	
	L'anno 2024, il giorno ____ del mese di _____, nella residenza municipale sita in Via Verdi	
	n. 35, Bedollo. -----	
	Tra i signori:	
	- Fantini ing. Francesco , nato a Trento il 27/03/1985 e residente a Bedollo, in via S. Osvaldo	
	n. 6, nella qualità di Sindaco e rappresentante del Comune di Bedollo, codice fiscale n.	
	80005890225, che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse del	
	Comune che rappresenta e ciò in esecuzione della delibera giuntale n. 196 dd. 19/10/2023; di	
	seguito anche concedente -----	
	- Andreatta Elena , nata a Trento il 28/04/1986 e residente a Bedollo (Tn) Via G. Pascoli n.	
	4, che interviene nel presente atto quale titolare dell'impresa individuale Andreatta Elena,	
	codice fiscale NDRLNE86D68L378L, partita iva 02452000223 di seguito anche	
	concessionario. -----	
	Premesso che con deliberazione giuntale n.196 dd. 19.10.2023, è stato approvato il bando di	
	gara, per la concessione in uso dell'immobile identificato dalla p.ed. 1335 denominato “Casa	
	Vacanze Pontara” e relativa pertinenza identificata da parte della p.f. 1942 C.C. Bedollo, per	
	una superficie a pascolo di circa 5,36 ettari come meglio individuata nella planimetria allegata	
	al presente contratto sotto la lettera A) , -----	
	Dato atto che con deliberazione n. ____ dd. _____ è stato concesso in uso alla Sig.ra	
	Andreatta Elena, la struttura denominata “Casa Vacanze Pontara”, per la durata di anni	
	quattro, dietro il pagamento di un canone annuo di € 12.050,00. Al concessionario al termine	

	dei 4 anni viene riconosciuto il diritto di prelazione.	
	Visto che in data _____ è pervenuto al protocollo comunale n. _____ il certificato del	
	casellario giudiziale, richiesto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 313/2002, dal quale non risultano	
	iscrizioni che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;	
	Visto l’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara; -----	
	Tutto ciò premesso	
	tra il Comune di Bedollo, come sopra rappresentato e la Signora Andreatta Elena, si conviene	
	e si stipula quanto segue: -----	
	ART. 1	
	i summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa	
	come parte integrante del presente atto; -----	
	il Sindaco del Comune di Bedollo, Sig. Fantini ing. Francesco, qui convenuto, concede per la	
	durata di anni 4 (quattro) alla Signora Andreatta Elena, che accetta, verso pagamento di un	
	canone annuo di € 12.050,00.=, l’uso della Casa Vacanze Pontara e relativa pertinenza.;	
	Il concessionario dichiara di avere visitato l’immobile, i locali, gli arredi, gli impianti e le	
	attrezzature ivi comprese e di averli trovati come realmente sono in buono stato, adatti all'uso	
	convenuto.	
	ART. 2	
	La concessione ha durata di anni 4 (quattro), con effetto dal _____ e fino al _____.	
	Il concessionario non potrà cedere a terzi la presente concessione sotto pena di immediata	
	decadenza del titolo, né destinarla ad uso diverso, è tuttavia autorizzata l’eventuale sub	
	concessione per lo sfalcio/pulizia/monticazione dei terreni ad uso pascolo (p.f. 1942). -----	
	Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento	
	previo preavviso pari ad almeno sei mesi da inviare con lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento o tramite posta elettronica certificata nominativa del concessionario .	

	In caso di mancato preavviso nei termini sopra evidenziati il concessionario dovrà versare	
	l'importo del canone annuale. In caso di mancato di mancato versamento il Comune si avvarrà	
	della cauzione prestata dal concessionario.	
	Il Comune di Bedollo si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente il contratto	
	per gravi motivi o per motivi di pubblico interesse con il medesimo preavviso, senza che il	
	concessionario possa avanzare alcuna pretesa, rivalsa od indennizzo da parte del comune di	
	Bedollo.	
	Il concedente dichiara che l’immobile concesso in uso è inserito nell’elenco degli immobili	
	comunali coperti da assicurazione “all risk” nell’ambito delle polizze globali che il Comune	
	di Bedollo ha in essere per il proprio patrimonio,	
	ART. 3	
	Il canone annuo di concessione ad uso turistico della Casa Vacanze Pontara e relativa	
	pertinenza, stabilito in € 12.050,00/annui (dodicimila zero cinquanta) iva esente , sarà	
	soggetto a decorrere dal secondo anno a revisione annuale in relazione all'andamento del tasso	
	medio di inflazione comunicato unitamente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai ed impiegati dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento.	
	ART. 4	
	Il canone annuo sarà pagato in due soluzioni con le seguenti modalità: -----	
	- il 50%, entro il 30 settembre di ogni anno; -----	
	- il 50% a saldo entro il 30 marzo di ogni anno. -----	
	Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del	
	concessionario qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone costituirà	
	motivo di revoca del contratto.	
	ART. 5	
	A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e a garanzia di eventuali danni	

	arrecati all'immobile , alle attrezzature, agli arredi,e agli impianti e per l'intera durata dello	
	stesso il concessionario ha rilasciato apposita cauzione tramite fideiussione _____ n.	
	_____ dd. _____ di _____.=, pari all'ammontare di un canone annuo di	
	concessione offerta , -----	
	Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'importo costituito in garanzia dovesse essere	
	parzialmente o totalmente incamerato dalla stazione appaltante la stessa cauzione dovrà essere	
	tempestivamente integrata dal Concessionario per la parte incamerata riservandosi	
	l'Amministrazione di dar luogo alla revoca della concessione qualora la cauzione non venga	
	integrata.	
	ART. 6	
	Nell'immobile oggetto del presente contratto è vietata l'installazione e l'uso di apparecchi	
	automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, di cui ai commi 5 e 6 dell'art.	
	110 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di sicurezza pubblica). -----	
	ART. 7	
	Il Concessionario si obbliga e si impegna a :	
	a) sostenere tutti gli oneri di gestione quali, a titolo puramente esemplificativo e non	
	esaustivo, le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, G.P.L., gasolio da	
	riscaldamento, per il servizio rifiuti, con conseguente voltura delle relative utenze ed	
	obbligo di provvedere a propria cura e spese agli adempimenti tecnici ed	
	amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata	
	della concessione, oltre a provvedere alla manutenzione ordinaria della caldaia, degli	
	impianti tecnologici e allo svuotamento una volta all'anno della fossa stagna a mezzo	
	di ditta specializzata conservando il formulario secondo le disposizioni stabilite dalla	
	normativa vigente;	
	b) a tenere aperta la gestione e quindi svolgere l'attività anche durante il periodo	

	autunnale e invernale che va dal 30 settembre al 31 marzo di ogni anno almeno nei	
	weekend;	
	c) provvedere allo sfalcio ed alla manutenzione dell’area pertinenziale dell’edificio per	
	un raggio di 40 metri; -----	
	d) provvedere agli interventi di miglioramento annuali del pascolo per un’area di 3000	
	mq annuali esclusa l’area di pertinenza del fabbricato di cui al punto c) del presente	
	articolo.	
	e) garantire nell’immobile la presenza di uno spazio adibito alla distribuzione di materiale	
	informativo relativo a prodotti trentini e del territorio locale ed alle relative attività	
	promosse sempre del territorio;	
	f) provvedere a propria cura e spese, anche durante i periodi di chiusura della “Casa Vacanze	
	Pontara” alla manutenzione ordinaria della struttura al fine di conservarla per tutta la durata	
	della concessione in buono stato di conservazione ed efficienza, ed a comunicare per iscritto	
	tempestivamente al Comune (e comunque non oltre 24 ore dalla rilevazione) la necessità di	
	interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano tra gli interventi di manutenzione	
	ordinaria tutti quelli volti a garantire una corretta e diligente conduzione dell’immobile che	
	ne garantisca l’efficienza e la durata nel tempo. Tali interventi riguardano, a titolo puramente	
	esemplificativo e non esaustivo: le tinteggiature interne delle pareti; la sostituzione dei vetri;	
	la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie; la registrazione dei serramenti	
	ed in generale, tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi	
	d’opera e materiali di consumo.	
	Rimangono altresì a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria	
	divenute tali a causa di omessa manutenzione ordinaria. Il Concessionario, con il preventivo	
	consenso iscritto del Comune può eseguire lavori di miglioria o piccola modifica	
	dell’immobile in modo da adeguarlo alle proprie necessità. Il Comune autorizzando detti	

	lavori non deve comunque essere chiamato a sostenere spese o a rimborsare in tutto o in parte	
	le spese sostenute dal Concessionario. Tutte dette spese sono ad esclusivo carico del	
	Concessionario; -----	
	g) riconsegnare, al termine della concessione, l’immobile, le pertinenze, gli arredi e le	
	attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento dovuto all’uso	
	normale, pena il risarcimento del danno. Deve inoltre consegnare tutte le opere eventualmente	
	costruite senza vantare alcun diritto al rimborso di spese a qualsiasi titolo esonerando il	
	Comune da ogni onere per debiti e impegni contratti dal Concessionario. Sono a carico del	
	Concessionario i danni subiti dall’immobile, arredi ed attrezzature nel corso della gestione; -	

	h) Tutti gli arredi suppletivi a quelli forniti dal Comune devono essere conformi alle vigenti	
	normative igienico-sanitarie, di sicurezza sul lavoro e in materia di prevenzione incendi; ----	
	i) provvedere a propria cura e spese, anche durante i periodi di chiusura della casa vacanze,	
	alla manutenzione a norma di legge degli impianti presenti, quali, a titolo puramente	
	esemplificativo e non esaustivo, gli impianti di riscaldamento, elettrico, il controllo semestrale	
	dell’estintore (la revisione e il collaudo rimangono a carico del Comune), idrico-sanitario allo	
	scopo di assicurarne sicurezza, durata, rendimento e perfetta efficienza. In particolare per	
	l’impianto di riscaldamento è necessario eseguire le operazioni manutentive ordinarie prima	
	dell’inizio della stagione invernale e le operazioni di messa a riposo qualora la struttura	
	rimanga chiusa;	
	g) provvedere alle modalità di gestione , conduzione e valorizzazione dell’immobile e del	
	pascolo secondo le condizioni contenute nel bando di gara giusto Prot. 6221 dd 23 ottobre	
	2023 e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal concessionario in sede d’asta, giusto	
	verbale di gara prot. 448 dd. 16/01/2024, documenti facenti parte essenziale del presente	
	contratto anche se non materialmente allegati. A tal fine l’amministrazione si riserva durante	

	il periodo contrattuale di verificare nei modi che riterrà più opportuni l'esecuzione degli	
	interventi offerti in sede di gara. Il mancato rispetto di quanto dichiarato e offerto verrà	
	considerato grave inadempimento contrattuale . in tal caso verrà stabilito un termine entro cui	
	adempiere , trascorso il quale l'amministrazione revocherà il contratto incamerando la	
	cauzione di cui ai successivi articoli.	
	h) permettere l'effettuazione di visite all'interno della struttura, anche senza preavviso, da	
	parte del personale Comunale; -----	
	i) è facoltà del concessionario provvedere allo sgombero neve dell'area e della strada di	
	accesso alla Malga Pontara in quanto il Comune non si impegna ad effettuare direttamente	
	tale servizio.	
	ART. 8	
	Il concessionario ha l'obbligo di presentare a proprio nome (o a nome della società di cui sia	
	legale rappresentante), entro 1 anno dalla stipula del presente contratto, apposita SCIA tramite	
	il portale SUAP del Comune di Bedollo per l'apertura dell'esercizio di somministrazione	
	alimenti e bevande aperto al pubblico, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere a) e b) della L.P.	
	14.07.2000 n. 9 e relativo regolamento di esecuzione, con utilizzo prevalente di prodotti locali.	

	La mancata presentazione della SCIA nei termini previsti sarà considerato grave	
	inadempimento contrattuale con la conseguente revoca del contratto ed incameramento della	
	cauzione.	
	È onere dell'aggiudicatario acquisire ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento	
	dell'attività che dovrà essere compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile.	
	ART. 9	
	Al concessionario riguardo l'area a pascolo incombe l'obbligo di sottostare alle norme	
	impartite dall'Autorità Forestale, Provinciale o dal Comune e rispettare tutte le norme previste	

		dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.	
		Il comune di Bedollo si impegna ad autorizzare il transito con mezzi meccanici/autoveicoli	
		sul tratto di strada forestale denominata Malga Pontara al concessionario, ai suoi collaboratori	
		e ai fruitori dell’immobile.	
		ART. 10	
		Il pascolo, il fabbricato, gli arredi, gli impianti, le attrezzature saranno fatti oggetto di	
		consegna all'inizio e di riconsegna alla fine della locazione ad opera dei rappresentanti del	
		Comune.	
		Si allega all’uopo al presente contratto l’inventario sotto la lettera B)	
		Della consegna, della riconsegna e delle singole visite, sarà steso verbale scritto ed analitico.	
		Il concessionario subirà il carico per elementi che in sede di riconsegna risultassero in difetto	
		rispetto a quelli avuti in consegna all'inizio della concessione. -----	
		ART. 11	
		Il concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone e a cose che potessero	
		derivare a terzi, privati cittadini ed Enti in dipendenza della concessione e pertanto solleva e	
		rende indenne fin d'ora il Comune di Bedollo concedente, da ogni reclamo o molestia, anche	
		giudiziale, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. --	
		Il concessionario ha presentato una polizza n. _____ di data _____ rilasciata	
		da_____ di responsabilità civile verso terzi, con massimale di euro 5.000.000,00 a	
		garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose o animali	
		nell’espletamento del servizio, compresa la responsabilità della conduzione, sollevando con	
		ciò l’amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. -----	
		La polizza prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti della stazione appaltante. -----	
		ART. 12	
		A tutti gli effetti il concessionario elegge il proprio domicilio legale in Bedollo, presso la sede	

	del Comune. -----	
	ART. 13	
	Il concessionario esonera interamente e senza riserve ed eccezioni il Comune da ogni	
	responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi	
	modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente contratto. È tenuto ad	
	assicurare l’uso diligente dei beni e delle attrezzature del Comune da parte del proprio	
	personale e dei terzi onde evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque informata ed	
	indenne l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare	
	a persone e cose dall’uso dei beni e delle attrezzature e risarcirà i danni che si verificassero in	
	dipendenza della concessione, da chiunque e comunque provocati. -----	
	ART. 14	
	L’imposta di registro come stabilita dall’art 5 comma 2 della tariffa parte I del DPR 131/86 e	
	che verrà pagata anticipatamente per l’intera durata quadriennale è a carico della parte privata	
	ai sensi art 9 della LP 23/90.	
	Ai sensi dell’art 3 del DLGS 23/2011 la registrazione del presente contratto assorbe l’obbligo	
	della comunicazione all’autorità locale di P.S. della cessione di un fabbricato o parte di esso	
	ai sensi dell’art 12 del DL 59/1978 convertito in legge 191/1978.	
	ART 15	
	Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà	
	competente in via esclusiva il foro del luogo ove a sede il Comune di Bedollo.	
	ART 16	
	Ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art 13 del DLGS 196/2003 e	
	ssmm , i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari Generali e Segreteria per la stipula	
	del presente atto in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati	
	sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.	

[illegible]



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO

Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043

Cod. Fisc. 80005890225

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 29 dd. 14/02/2024

OGGETTO: Concessione ad uso turistico della Casa Vacanze Pontara e relativa area pertinenziale per n. 4 anni. Affidamento gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Bedollo li, 14 FEB. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

Lazzarotto dott. Roberto

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 01.06.2020, parere in ordine alla regolarità contabile.

Bedollo li, 14 FEB. 2024



IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lazzarotto dott. Roberto

	REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI TRENTO	
	CONTRATTO CONCESSIONE AD USO TURISTICO-RICETTIVO DELLA CASA	
	VACANZE PONTARA E RELATIVA AREA PERTINENZIALE	
	N. repertorio	
	L’anno 2024, il giorno ____ del mese di _____, nella residenza municipale sita in Via Verdi	
	n. 35, Bedollo. -----	
	Tra i signori:	
	- Fantini ing. Francesco , nato a il e residente a ,	
	nella qualità di Sindaco e rappresentante del Comune di Bedollo, codice fiscale n.	
	80005890225, che interviene nel presente atto nell’esclusivo nome, conto ed interesse del	
	Comune che rappresenta e ciò in esecuzione della delibera giuntale n. 196 dd. 19/10/2023; di	
	seguito anche concedente -----	
	- Andreatta Elena , nata a il e residente a che interviene	
	nel presente atto quale titolare dell’impresa individuale Andreatta Elena, codice fiscale	
	, partita iva di seguito anche concessionario. -----	
	Premesso che con deliberazione giuntale n.196 dd. 19.10.2023, è stato approvato il bando di	
	gara, per la concessione in uso dell’immobile identificato dalla p.ed. 1335 denominato “Casa	
	Vacanze Pontara” e relativa pertinenza identificata da parte della p.f. 1942 C.C. Bedollo, per	
	una superficie a pascolo di circa 5,36 ettari come meglio individuata nella planimetria allegata	
	al presente contratto sotto la lettera A) , -----	
	Dato atto che con deliberazione n. ____ dd. _____ è stato concesso in uso alla Sig.ra	
	Andreatta Elena, la struttura denominata “Casa Vacanze Pontara”, per la durata di anni	
	quattro, dietro il pagamento di un canone annuo di € 12.050,00. Al concessionario al termine	
	dei 4 anni viene riconosciuto il diritto di prelazione.	

	Visto che in data _____ è pervenuto al protocollo comunale n. _____ il certificato del	
	casellario giudiziale, richiesto ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 313/2002, dal quale non risultano	
	iscrizioni che comportino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;	
	Visto l’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara; -----	
	Tutto ciò premesso	
	tra il Comune di Bedollo, come sopra rappresentato e la Signora Andreatta Elena, si conviene	
	e si stipula quanto segue: -----	
	ART. 1	
	i summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa	
	come parte integrante del presente atto; -----	
	il Sindaco del Comune di Bedollo, Sig. Fantini ing. Francesco, qui convenuto, concede per la	
	durata di anni 4 (quattro) alla Signora Andreatta Elena, che accetta, verso pagamento di un	
	canone annuo di € 12.050,00.=, l’uso della Casa Vacanze Pontara e relativa pertinenza.;	
	Il concessionario dichiara di avere visitato l’immobile, i locali, gli arredi, gli impianti e le	
	attrezzature ivi comprese e di averli trovati come realmente sono in buono stato, adatti all'uso	
	convenuto.	
	ART. 2	
	La concessione ha durata di anni 4 (quattro), con effetto dal _____ e fino al _____.	
	Il concessionario non potrà cedere a terzi la presente concessione sotto pena di immediata	
	decadenza del titolo, né destinarla ad uso diverso, è tuttavia autorizzata l’eventuale sub	
	concessione per lo sfalcio/pulizia/monticazione dei terreni ad uso pascolo (p.f. 1942). -----	
	Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento	
	previo preavviso pari ad almeno sei mesi da inviare con lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento o tramite posta elettronica certificata nominativa del concessionario .	
	In caso di mancato preavviso nei termini sopra evidenziati il concessionario dovrà versare	

	l'importo del canone annuale. In caso di mancato di mancato versamento il Comune si avvarrà	
	della cauzione prestata dal concessionario.	
	Il Comune di Bedollo si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente il contratto	
	per gravi motivi o per motivi di pubblico interesse con il medesimo preavviso, senza che il	
	concessionario possa avanzare alcuna pretesa, rivalsa od indennizzo da parte del comune di	
	Bedollo.	
	Il concedente dichiara che l’immobile concesso in uso è inserito nell’elenco degli immobili	
	comunalmente coperti da assicurazione “all risk” nell’ambito delle polizze globali che il Comune	
	di Bedollo ha in essere per il proprio patrimonio.	
	ART. 3	
	Il canone annuo di concessione ad uso turistico della Casa Vacanze Pontara e relativa	
	pertinenza, stabilito in € 12.050,00/annui (dodicimila zero cinquanta) iva esente , sarà	
	soggetto a decorrere dal secondo anno a revisione annuale in relazione all'andamento del tasso	
	medio di inflazione comunicato unitamente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai ed impiegati dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento.	
	ART. 4	
	Il canone annuo sarà pagato in due soluzioni con le seguenti modalità: -----	
	- il 50%, entro il 30 settembre di ogni anno; -----	
	- il 50% a saldo entro il 30 marzo di ogni anno. -----	
	Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del	
	concessionario qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone costituirà	
	motivo di revoca del contratto.	
	ART. 5	
	A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e a garanzia di eventuali danni	
	arrecati all’immobile , alle attrezzature, agli arredi,e agli impianti e per l’intera durata dello	

	stesso il concessionario ha rilasciato apposita cauzione tramite fideiussione _____ n.	
	_____ dd. _____ di _____, pari all'ammontare di un canone annuo di	
	concessione offerta . -----	
	Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto l’importo costituito in garanzia dovesse essere	
	parzialmente o totalmente incamerato dalla stazione appaltante la stessa cauzione dovrà essere	
	tempestivamente integrata dal Concessionario per la parte incamerata riservandosi	
	l'Amministrazione di dar luogo alla revoca della concessione qualora la cauzione non venga	
	integrata.	
	ART. 6	
	Nell’immobile oggetto del presente contratto è vietata l’installazione e l’uso di apparecchi	
	automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo, di cui ai commi 5 e 6 dell’art.	
	110 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di sicurezza pubblica). -----	
	ART. 7	
	Il Concessionario si obbliga e si impegna a :	
	a) sostenere tutti gli oneri di gestione quali, a titolo puramente esemplificativo e non	
	esaustivo, le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, G.P.L., gasolio da	
	riscaldamento, per il servizio rifiuti, con conseguente voltura delle relative utenze ed	
	obbligo di provvedere a propria cura e spese agli adempimenti tecnici ed	
	amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata	
	della concessione, oltre a provvedere alla manutenzione ordinaria della caldaia, degli	
	impianti tecnologici e allo svuotamento una volta all’anno della fossa stagna a mezzo	
	di ditta specializzata conservando il formulario secondo le disposizioni stabilite dalla	
	normativa vigente;	
	b) a tenere aperta la gestione e quindi svolgere l’attività anche durante il periodo	
	autunnale e invernale che va dal 30 settembre al 31 marzo di ogni anno almeno nei	

	weekend;	
	c) provvedere allo sfalcio ed alla manutenzione dell'area pertinenziale dell'edificio per	
	un raggio di 40 metri; -----	
	d) provvedere agli interventi di miglioramento annuali del pascolo per un'area di 3000	
	mq annuali esclusa l'area di pertinenza del fabbricato di cui al punto c) del presente	
	articolo.	
	e) garantire nell'immobile la presenza di uno spazio adibito alla distribuzione di materiale	
	informativo relativo a prodotti trentini e del territorio locale ed alle relative attività	
	promosse sempre del territorio;	
	f) provvedere a propria cura e spese, anche durante i periodi di chiusura della "Casa Vacanze	
	Pontara" alla manutenzione ordinaria della struttura al fine di conservarla per tutta la durata	
	della concessione in buono stato di conservazione ed efficienza, ed a comunicare per iscritto	
	tempestivamente al Comune (e comunque non oltre 24 ore dalla rilevazione) la necessità di	
	interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano tra gli interventi di manutenzione	
	ordinaria tutti quelli volti a garantire una corretta e diligente conduzione dell'immobile che	
	ne garantisca l'efficienza e la durata nel tempo. Tali interventi riguardano, a titolo puramente	
	esemplificativo e non esaustivo: le tinteggiature interne delle pareti; la sostituzione dei vetri;	
	la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie; la registrazione dei serramenti	
	ed in generale, tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi	
	d'opera e materiali di consumo.	
	Rimangono altresì a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria	
	divenute tali a causa di omessa manutenzione ordinaria. Il Concessionario, con il preventivo	
	consenso iscritto del Comune può eseguire lavori di miglioria o piccola modifica	
	dell'immobile in modo da adeguarlo alle proprie necessità. Il Comune autorizzando detti	
	lavori non deve comunque essere chiamato a sostenere spese o a rimborsare in tutto o in parte	

	le spese sostenute dal Concessionario. Tutte dette spese sono ad esclusivo carico del	
	Concessionario; -----	
	g) riconsegnare, al termine della concessione, l’immobile, le pertinenze, gli arredi e le	
	attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento dovuto all’uso	
	normale, pena il risarcimento del danno. Deve inoltre consegnare tutte le opere eventualmente	
	costruite senza vantare alcun diritto al rimborso di spese a qualsiasi titolo esonerando il	
	Comune da ogni onere per debiti e impegni contratti dal Concessionario. Sono a carico del	
	Concessionario i danni subiti dall’immobile, arredi ed attrezzature nel corso della gestione; -	

	h) Tutti gli arredi suppletivi a quelli forniti dal Comune devono essere conformi alle vigenti	
	normative igienico-sanitarie, di sicurezza sul lavoro e in materia di prevenzione incendi; ----	
	i) provvedere a propria cura e spese, anche durante i periodi di chiusura della casa vacanze,	
	alla manutenzione a norma di legge degli impianti presenti, quali, a titolo puramente	
	esemplificativo e non esaustivo, gli impianti di riscaldamento, elettrico, il controllo semestrale	
	dell’estintore (la revisione e il collaudo rimangono a carico del Comune), idrico-sanitario allo	
	scopo di assicurarne sicurezza, durata, rendimento e perfetta efficienza. In particolare per	
	l’impianto di riscaldamento è necessario eseguire le operazioni manutentive ordinarie prima	
	dell’inizio della stagione invernale e le operazioni di messa a riposo qualora la struttura	
	rimanga chiusa;	
	g) provvedere alle modalità di gestione , conduzione e valorizzazione dell’immobile e del	
	pascolo secondo le condizioni contenute nel bando di gara giusto Prot. 6221 dd 23 ottobre	
	2023 e nell’offerta tecnica ed economica presentata dal concessionario in sede d’asta, giusto	
	verbale di gara prot. 448 dd. 16/01/2024, documenti facenti parte essenziale del presente	
	contratto anche se non materialmente allegati. A tal fine l’amministrazione si riserva durante	
	il periodo contrattuale di verificare nei modi che riterrà più opportuni l’esecuzione degli	

	interventi offerti in sede di gara. Il mancato rispetto di quanto dichiarato e offerto verrà	
	considerato grave inadempimento contrattuale . in tal caso verrà stabilito un termine entro cui	
	adempiere, trascorso il quale l'amministrazione revocherà il contratto incamerando la	
	cauzione di cui ai successivi articoli;	
	h) permettere l'effettuazione di visite all'interno della struttura, anche senza preavviso, da	
	parte del personale Comunale; -----	
	i) è facoltà del concessionario provvedere allo sgombero neve dell'area e della strada di	
	accesso alla Malga Pontara, in quanto il Comune non si impegna ad effettuare direttamente	
	tale servizio.	
	ART. 8	
	Il concessionario ha l'obbligo di presentare a proprio nome (o a nome della società di cui sia	
	legale rappresentante), entro 1 anno dalla stipula del presente contratto, apposita SCIA tramite	
	il portale SUAP del Comune di Bedollo per l'apertura dell'esercizio di somministrazione	
	alimenti e bevande aperto al pubblico, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettere a) e b) della L.P.	
	14.07.2000 n. 9 e relativo regolamento di esecuzione, con utilizzo prevalente di prodotti locali.	

	La mancata presentazione della SCIA nei termini previsti sarà considerato grave	
	inadempimento contrattuale con la conseguente revoca del contratto ed incameramento della	
	cauzione.	
	È onere dell'aggiudicatario acquisire ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento	
	dell'attività che dovrà essere compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile.	
	ART. 9	
	Al concessionario riguardo l'area a pascolo incombe l'obbligo di sottostare alle norme	
	impartite dall'Autorità Forestale, Provinciale o dal Comune e rispettare tutte le norme previste	
	dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.	

	Il comune di Bedollo si impegna ad autorizzare il transito con mezzi meccanici/autoveicoli	
	sul tratto di strada forestale denominata Malga Pontara al concessionario, ai suoi collaboratori	
	e ai fruitori dell’immobile.	
	ART. 10	
	Il pascolo, il fabbricato, gli arredi, gli impianti, le attrezzature saranno fatti oggetto di	
	consegna all’inizio e di riconsegna alla fine della locazione ad opera dei rappresentanti del	
	Comune.	
	Si allega all’uopo al presente contratto l’inventario sotto la lettera B)	
	Della consegna, della riconsegna e delle singole visite, sarà steso verbale scritto ed analitico.	
	Il concessionario subirà il carico per elementi che in sede di riconsegna risultassero in difetto	
	rispetto a quelli avuti in consegna all'inizio della concessione. -----	
	ART. 11	
	Il concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone e a cose che potessero	
	derivare a terzi, privati cittadini ed Enti in dipendenza della concessione e pertanto solleva e	
	rende indenne fin d'ora il Comune di Bedollo concedente, da ogni reclamo o molestia, anche	
	giudiziale, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. --	
	Il concessionario ha presentato una polizza n. _____ di data _____ rilasciata	
	da _____ di responsabilità civile verso terzi, con massimale di euro 5.000.000,00 a	
	garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose o animali	
	nell’espletamento del servizio, compresa la responsabilità della conduzione, sollevando con	
	ciò l’amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. -----	
	La polizza prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti della stazione appaltante. -----	
	ART. 12	
	A tutti gli effetti il concessionario elegge il proprio domicilio legale in Bedollo, presso la sede	
	del Comune. -----	

	ART. 13	
	Il concessionario esonera interamente e senza riserve ed eccezioni il Comune da ogni	
	responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi	
	modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente contratto. È tenuto ad	
	assicurare l’uso diligente dei beni e delle attrezzature del Comune da parte del proprio	
	personale e dei terzi onde evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque informata ed	
	indenne l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare	
	a persone e cose dall’uso dei beni e delle attrezzature e risarcirà i danni che si verificassero in	
	dipendenza della concessione, da chiunque e comunque provocati. -----	
	ART. 14	
	L’imposta di registro come stabilita dall’art 5 comma 2 della tariffa parte I del DPR 131/86 e	
	che verrà pagata anticipatamente per l’intera durata quadriennale è a carico della parte privata	
	ai sensi art 9 della LP 23/90.	
	Ai sensi dell’art 3 del DLGS 23/2011 la registrazione del presente contratto assorbe l’obbligo	
	della comunicazione all’autorità locale di P.S. della cessione di un fabbricato o parte di esso	
	ai sensi dell’art 12 del DL 59/1978 convertito in legge 191/1978.	
	ART 15	
	Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà	
	competente in via esclusiva il foro del luogo ove a sede il Comune di Bedollo.	
	ART 16	
	Ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art 13 del DLGS 196/2003 e	
	ssmm , i dati personali sono raccolti dal Servizio Affari Generali e Segreteria per la stipula	
	del presente atto in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati	
	sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.	
	Titolare del trattamento è il comune di Bedollo, Responsabile della protezione dei dati è il	

[illegible]